

GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI INTERNAL DEALING

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO: **PROCEDURA ORGANIZZATIVA**

CLASSE: **1. GOVERNANCE, SOCIETARIO E COMPLIANCE**

IDENTIFICATIVO: **PYG.1.10**

DISTRIBUZIONE: **PUBBLICA**

La presente procedura è pubblicata sul sito internet della Società a fini di trasparenza e informativa verso il mercato. La Società ne cura l'aggiornamento periodico in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare applicabile, nonché con l'assetto organizzativo adottato. Le versioni aggiornate sono rese disponibili mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

1. INTRODUZIONE

La presente procedura disciplina l'identificazione dei **SOGGETTI RILEVANTI** e la gestione degli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni aventi ad oggetto azioni di YOLO Group S.p.A. e strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate direttamente o per interposta persona dai soggetti tenuti alla notifica ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 ("MAR"), i c.d. "**SOGGETTI RILEVANTI**", e dalle PERSONE STRETTAMENTE LEGATE ad essi.

La procedura è adottata in attuazione dell'art. 19 del MAR, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 ("Listing Act"), dei Regolamenti Delegati (UE) 2016/522 e 2016/523, nonché della normativa applicabile agli emittenti ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan ("EGM"), incluso il Regolamento Emittenti CONSOB, come modificato, per quanto qui rileva, dalla Delibera CONSOB n. 23979 del 14/05/2026. Essa si coordina con gli ulteriori presidi interni in materia di market abuse e informativa societaria.

2. SCOPO - OBIETTIVO

La procedura è finalizzata ad assicurare che le operazioni soggette a internal dealing siano gestite e comunicate in modo tempestivo, completo e tracciabile, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa verso l'Autorità competente e verso il mercato, anche tramite SDIR e sito internet della Società. La procedura disciplina altresì i periodi di chiusura (c.d. "black-out period") e le relative eccezioni/autorizzazioni previste dalla normativa applicabile, al fine di ridurre il rischio regolamentare e reputazionale per la Società e per il Gruppo.

3. DESTINATARI - CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica: (i) ai soggetti tenuti agli obblighi di notifica ai sensi dell'art. 19 MAR ("**SOGGETTI RILEVANTI**"); (ii) alle PERSONE STRETTAMENTE LEGATE ai **SOGGETTI RILEVANTI**, secondo le definizioni normative; (iii) ai soggetti della struttura aziendale che, per finalità di corretta informativa al mercato, ricevono e gestiscono le comunicazioni ai fini della pubblicazione. Il perimetro oggettivo comprende tutte le operazioni aventi ad oggetto azioni della Società e gli ulteriori strumenti finanziari previsti dalla normativa (inclusi derivati e strumenti collegati), secondo le definizioni e le regole operative contenute nei capitoli successivi.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

La presente procedura è adottata in attuazione del MAR, con specifico riferimento agli artt. 7 e 19, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 ("Listing Act"), dei Regolamenti Delegati (UE) 2016/522 e 2016/523, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), del Regolamento Emittenti CONSOB e, in particolare, dell'art. 152-quinquies.1, come modificato dalla Delibera CONSOB n. 23979 del 14/05/2026, della disciplina applicabile agli emittenti su EGM, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per i profili di trattamento dei dati personali. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni pro tempore vigenti.

Ai fini della presente Procedura, si applicano le seguenti definizioni:

- **Data di Esecuzione** = il giorno in cui l'operazione si considera perfezionata ai sensi della normativa applicabile, inclusi, a seconda dei casi, l'esecuzione del contratto, il pagamento del corrispettivo, l'assegnazione di strumenti, l'esercizio di diritti o la conversione.
- **INFORMAZIONE PRIVILEGIATA** = l'informazione di carattere preciso, non resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente la Società o i relativi strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli stessi, ai sensi dell'art. 7 MAR.
- **Operazione** = qualunque operazione avente ad oggetto azioni della Società e/o strumenti finanziari, derivati o strumenti ad esse collegati ai sensi della normativa applicabile, inclusi MAR e MiFID II, effettuata da o per conto di un **SOGGETTO RILEVANTE** o di una PERSONA STRETTAMENTE LEGATA, inclusa la costituzione in pegno o il prestito titoli e ogni variazione del numero di strumenti detenuti.

- **PERSONE STRETTAMENTE LEGATE** = i soggetti individuati dall'art. 3 MAR (a titolo esemplificativo: coniuge/partner equiparato, figli a carico, parenti conviventi, persone giuridiche o entità controllate o comunque riconducibili al **SOGGETTO RILEVANTE**).
- **SDIR** = il sistema autorizzato per la diffusione delle informazioni regolamentate al pubblico e il relativo meccanismo di stoccaggio, utilizzato dalla Società per la comunicazione al mercato.
- **SOGGETTI RILEVANTI** = i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza aventi accesso regolare a **INFORMAZIONE PRIVILEGIATE** e potere decisionale rilevante.

5. FASI DELLA PROCEDURA - MODALITÀ OPERATIVE

Il processo si articola nelle seguenti fasi:



Per ogni fase del processo sono descritte le attività che lo compongono ed i dettagli procedurali necessari ad assicurare l'operatività dell'iter condotto.

6. RESPONSABILITÀ

La Società attribuisce responsabilità formalizzate per la gestione degli obblighi di internal dealing, assicurando adeguata segregazione delle funzioni e presidi di controllo interno. La gestione operativa dei flussi è presidiata dalle funzioni aziendali competenti, con il supporto delle funzioni di controllo secondo l'assetto organizzativo interno tempo per tempo vigente. Resta fermo che gli obblighi di notifica verso l'Autorità competente gravano personalmente sui soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente.

7. FASE 1 – IDENTIFICAZIONE, INGAGGIO E CONSAPEVOLEZZA

1 – IDENTIFICAZIONE, INGAGGIO E CONSAPEVOLEZZA

7.1. INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCO SOGGETTI RILEVANTI

La Società assicura l'individuazione e l'aggiornamento dei **SOGGETTI RILEVANTI** in coerenza con la normativa applicabile e con l'evoluzione dell'assetto organizzativo e delle deleghe. L'individuazione tiene conto delle funzioni effettivamente svolte, dell'accesso regolare a **INFORMAZIONE PRIVILEGIATE** e del potere di incidere sulle decisioni strategiche della Società.

I **SOGGETTI RILEVANTI** sono informati della propria qualificazione e degli obblighi derivanti, inclusi i profili sanzionatori previsti dal MAR e dal TUF. L'elenco dei **SOGGETTI RILEVANTI** è oggetto di verifica periodica, almeno annuale e, in ogni caso, ogniqualvolta intervengano modifiche organizzative, variazioni di deleghe, nuove nomine o cessazioni idonee a incidere sul perimetro soggettivo della disciplina.

7.2. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

Ciascun **SOGGETTO RILEVANTE** è tenuto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a rendere edotte le PERSONE STRETTAMENTE LEGATE circa l'esistenza della presente procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa MAR, le tempistiche, le soglie di rilevanza, le modalità operative applicabili e il regime sanzionatorio in caso di violazione.

Ciascun **SOGGETTO RILEVANTE** collabora affinché la Società disponga delle informazioni necessarie per la corretta gestione del processo, incluso l'aggiornamento delle informazioni relative alle PERSONE STRETTAMENTE LEGATE. Resta inteso che la responsabilità di assicurare la corretta informazione e collaborazione delle PERSONE STRETTAMENTE LEGATE permane in capo al **SOGGETTO RILEVANTE**.

7.3. PRESA VISIONE E TRACCIABILITÀ

La Società adotta strumenti idonei a documentare la presa visione della procedura e l'avvenuta informativa ai soggetti interessati, assicurando tracciabilità e conservazione delle evidenze, anche mediante modulistica e presidi documentali interni.

8. FASE 2 – GESTIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

2 – GESTIONE OPER. E DELLE COM.

8.1. OPERAZIONI RILEVANTI E SOGLIA DI COMUNICAZIONE

Sono soggette agli obblighi di comunicazione tutte le operazioni effettuate dai **SOGGETTI RILEVANTI** e dalle PERSONE STRETTAMENTE LEGATE aventi ad oggetto azioni della Società e strumenti finanziari, derivati o collegati ai sensi della normativa applicabile.

Non sono soggette a comunicazione le operazioni che, nell'arco dell'anno civile, non raggiungono la soglia prevista dalla normativa applicabile, calcolata sommando, senza compensazione, tutte le operazioni effettuate dal medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 19 MAR e dell'art. 152-quinquies.1 del Regolamento Emittenti CONSOB, come modificato dalla Delibera CONSOB n. 23979 del 14/05/2026. Al superamento della soglia, calcolata separatamente per ciascun **SOGGETTO RILEVANTE** e per ciascuna PERSONA STRETTAMENTE LEGATA, devono essere comunicate l'operazione che determina il superamento e tutte le successive, secondo le regole di calcolo stabilite dalla normativa.

Qualora l'operazione sia effettuata in valuta diversa dall'euro, il controvalore è determinato applicando il tasso di cambio ufficiale pubblicato dalla BCE alla Data di Esecuzione.

8.2. FLUSSO DI COMUNICAZIONE VERSO AUTORITÀ, SOCIETÀ E MERCATO

Il **SOGGETTO RILEVANTE**, ovvero la PERSONA STRETTAMENTE LEGATA, notifica l'operazione all'Autorità competente entro il termine di tre giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione, ai sensi dell'art. 19 del MAR, e comunica alla Società l'operazione entro 24 (ventiquattro) ore dalla Data di Esecuzione.

La Società, ricevuta la comunicazione, provvede alla pubblicazione dell'informazione al mercato tramite i canali regolamentari previsti, ivi inclusi SDIR e sito internet della Società, prontamente e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione, assicurando completezza, correttezza e non fuorvianza delle informazioni diffuse.

Resta fermo che l'obbligo di notifica verso l'Autorità competente permane esclusivamente in capo al soggetto obbligato e non è trasferito alla Società, la quale non assume responsabilità per eventuali omissioni o ritardi imputabili ai soggetti obbligati.

8.3. TRATTAMENTO DATI E CONSERVAZIONE EVIDENZE

L'utilizzo dello SDIR costituisce lo strumento operativo della Società per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, ma non sostituisce gli obblighi di notifica all'Autorità, che restano in capo ai **SOGGETTI RILEVANTI** e/o alle PERSONE STRETTAMENTE LEGATE nei termini di legge. In caso di indisponibilità o difficoltà di utilizzo dei canali ordinari di diffusione, la Società attiva le misure alternative previste dalla normativa vigente e dalle procedure interne, conservando evidenza delle attività svolte. I dati personali trattati nell'ambito della gestione delle operazioni sono trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi di legge applicabili, ai sensi del GDPR. La documentazione relativa alle operazioni e alle comunicazioni effettuate è conservata secondo regole interne di archiviazione e tracciabilità, in modo da garantirne disponibilità e ricostruibilità in caso di verifiche.

9. FASE 3 – PERIODO DI CHIUSURA, ECCEZIONI E AUTORIZZAZIONI

9.1. DIVIETO DI NEGOZIAZIONE (BLACK-OUT PERIOD)

Ai sensi dell'art. 19, c.11, MAR, ai **SOGGETTI RILEVANTI** è fatto divieto di compiere operazioni su strumenti finanziari della Società nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio del progetto di bilancio annuale e della relazione finanziaria semestrale che la Società è tenuta a rendere pubblici ai sensi della normativa applicabile (il "Periodo di Chiusura" o "black-out period").

Il Periodo di Chiusura termina alla data dell'annuncio di cui al precedente periodo. La Società può inoltre stabilire ulteriori periodi di divieto o limitazione delle operazioni in relazione a specifiche circostanze o eventi, dandone comunicazione ai **SOGGETTI RILEVANTI**.

9.2. ECCEZIONI E AUTORIZZAZIONI

In deroga al divieto di cui sopra, l'effettuazione di operazioni durante il Periodo di Chiusura può essere autorizzata esclusivamente nei casi previsti dalla normativa applicabile, con particolare riferimento all'art. 19, c.12 e 12-bis, del MAR, e in particolare in presenza di circostanze eccezionali che impongano la vendita immediata degli strumenti finanziari, nell'ambito di piani di partecipazione azionaria o programmi di risparmio dipendenti preventivamente approvati, in caso di esercizio di opzioni, warrant o diritti con scadenza nel periodo, in operazioni che non comportino variazione dell'interesse economico, ovvero in presenza di operazioni che non comportino una decisione attiva di investimento da parte del **SOGGETTO RILEVANTE**, sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla normativa applicabile.

Il **SOGGETTO RILEVANTE** che intenda effettuare un'operazione durante il Periodo di Chiusura deve presentare alla Società, con congruo anticipo, una richiesta scritta, specifica e motivata. L'eventuale autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente in forma scritta, prima dell'esecuzione dell'operazione, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e ferma l'applicazione dei divieti in materia di abuso di informazioni privilegiate.

10. RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente procedura e dalla normativa applicabile in materia di internal dealing può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali previste dal MAR e dal TUF. L'inosservanza delle disposizioni può inoltre costituire violazione degli obblighi contrattuali o fiduciari nei confronti della Società e del Gruppo, con conseguente possibilità di adozione di misure disciplinari, azioni di rivalsa per danni subiti e valutazione di eventuali profili di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ove applicabile. Resta fermo che ogni soggetto obbligato risponde personalmente degli obblighi di notifica posti a suo carico dalla normativa vigente.

11. GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

La Società prende atto della possibilità che possano verificarsi situazioni eccezionali o anomalie operative idonee a incidere, anche temporaneamente, sulla regolare gestione dei flussi informativi disciplinati dalla presente procedura. Rientrano tra tali situazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indisponibilità o il malfunzionamento dei sistemi informativi utilizzati per la gestione delle comunicazioni, l'indisponibilità temporanea dei referenti aziendali coinvolti nel processo, nonché l'emersione di errori, incompletezze o ritardi nelle comunicazioni già effettuate. In presenza di tali circostanze, la Società attiva senza indugio le misure organizzative ritenute più idonee a garantire la continuità del processo informativo e il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione verso il mercato, ferma restando la responsabilità personale dei soggetti obbligati per gli obblighi di notifica posti a loro carico dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli nei confronti di CONSOB.

Qualora un'anomalia venga rilevata successivamente all'invio di una comunicazione, la Società valuta la rilevanza dell'anomalia e, ove necessario, coordina l'invio di comunicazioni integrative o correttive, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa applicabile e dalle istruzioni delle Autorità competenti. La gestione delle situazioni di emergenza e delle anomalie operative ha esclusiva finalità organizzativa e di presidio del rischio regolamentare e reputazionale e non comporta in alcun caso deroghe agli obblighi previsti dalla normativa vigente né trasferimenti di responsabilità in capo alla Società rispetto agli obblighi di notifica che restano personali in capo ai soggetti tenuti alla comunicazione.